

PERSONA E MERCATI
NEL PRISMA
DELLA SOSTENIBILITÀ

a cura di

LUCIA RUGGERI e SARA ZUCCARINO



Edizioni Scientifiche Italiane

Comitato di Redazione

Maria Paola Francesca Bottoni, Manuela Giobbi, Chiara Onorati, Giovanni Russo

© 2024 Gli autori indicati nel volume si riservano il *copyright*. La copia è consentita solo per scopi non commerciali a condizione che venga citata la fonte. Ogni autore è responsabile per il proprio elaborato e l'editore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi uso dei contenuti o violazioni dei diritti di terzi. Il volume costituisce un risultato della ricerca finanziata dall'Unione europea – Next Generation EU, MUR – Fondo Promozione e sviluppo – D.M. 737/2021, ESCOP4Green – *Enhancing Sustainable Consumption and Production for the Green transition, quale deliverable D.2.3. Scientific Book on Sustainable Markets in Italian Language.*



Il contenuto di questo volume rappresenta le opinioni degli autori ed è sotto la loro unica responsabilità.

RUGGERI, Lucia; ZUCCARINO, Sara (*a cura di*)
Persona e mercati nel prisma della sostenibilità
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, dicembre 2024
pp. 332; 24 cm
ISBN 978-88-495-5763-3

© 2024 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.
80121 Napoli, via Chiatamone 7

Internet: www.edizioniesi.it
E-mail: info@edizioniesi.it

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

INDICE - SOMMARIO

Prefazione di LUCIA RUGGERI e SARA ZUCCARINO p. 1

Parte I

Il principio di sostenibilità e il suo impatto sui mercati

ELISABETTA BERGAMINI E MARTA FERRARI, *La responsabilità civile delle società multinazionali quale strumento per promuovere la sostenibilità del mercato: l'applicazione della direttiva due diligence e i problemi derivanti dalle regole di diritto internazionale privato* p. 6

LUCIA RUGGERI, *La due diligence della sostenibilità: l'impatto sul diritto contrattuale* p. 25

MANUELA GIOBBI, *Contrattazione e sostenibilità tra mercato e tutela della persona* p. 55

GIUSEPPE ROSANOVA, *Reti intelligenti e sviluppo sostenibile: il principio della massima protezione della vita privata e dei dati personali* p. 70

GUIDO BEFANI, *Il Ruolo della direttiva sulla Prestazione Energetica degli Edifici (EPBD) nella costruzione di un mercato immobiliare sostenibile* p. 94

LUCIO CASALINI, *Green, or not green: quale regolamentazione per i prodotti finanziari rivolti a obiettivi di sostenibilità?* p. 116

- MARIA PIA GASPERINI, *Il difetto assoluto di giurisdizione alla prova del contenzioso climatico. Le sentenze Giudizio Universale e KlimaSeniorinnen a confronto* p. 130
- SARA ZUCCARINO, *La dimensione ecologica italo-europea quale criterio-guida di ogni attività umana. Spunti in tema di attività farmaceutica* p. 149
- MARIA PAOLA FRANCESCA BOTTONI, *Opportunità e rischi della doppia transizione nel mercato agroalimentare: prime considerazioni* p. 166
- SALVATORE ANTONELLO PARENTE, *Consumi alimentari sostenibili e aspetti tributari: il caso delle fat taxes* p. 178

Parte II

Sostenibilità ed energia: modelli di transizione

- JACOPO ALCINI, *Il contratto di efficientamento energetico (EPC) tra innovazione e sostenibilità civile* p. 196
- MARIA FRANCESCA LUCENTE, *Finanza agevolata e finanza sostenibile a sostegno delle comunità energetiche rinnovabili: profili giuridici* p. 213
- DAVIDE CASTAGNO, *La tutela giudiziaria e le sue alternative: quali strumenti per accelerare la transizione energetica?* p. 232
- GIANNA GIARDINI, *Il nuovo assetto del mercato europeo dell'energia per lo sviluppo di tecnologie rinnovabili* p. 250
- CHIARA ONORATI, *Sostenibilità e resilienza: soluzioni europee per il mercato dell'energia* p. 268

CORRADO REMIGI, *I modelli contrattuali di comunità energetica rinnovabile tra Pubblica amministrazione e privati* p. 285

LIDIA LENUTA BALAN, *Il piano nazionale integrato in materia di energia e cambiamento climatico 2021-2030 in Romania nel contesto della normativa europea in materia* p. 302

*Contrattazione e sostenibilità tra mercato e tutela della persona **

SOMMARIO: 1. La sostenibilità tra tutela dell'individuo e dell'ambiente. Premessa. – 2. La *due diligence* per la sostenibilità delle imprese e le scelte sostenibili dei consumatori. – 3. Il contratto come veicolo per la realizzazione dello sviluppo sostenibile. – 4. Autonomia privata, contratto, mercato energetico e *soft law*. – 5. Rilievi conclusivi.

1. La non scindibilità tra la tutela della persona e l'ambiente¹ si inserisce anche nelle dinamiche del mercato energetico, ove la contrattazione è oramai conformata alle logiche della sostenibilità e dell'utilità sociale². Verso la «conversione ecologica» delle economie di mercato e del benessere globale³ è del resto orientata l'attività normativa non solo europea. La sostenibilità si pone come una specifica condizione a cui ogni attività

* Il presente lavoro è un risultato delle attività svolte come ricercatrice nel programma PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020, Asse IV, Azione IV.6 – «Contratti di ricerca su tematiche Green», CUP J15F21001070008, presso l'Università di Camerino.

Il lavoro riproduce in lingua italiana e con alcune integrazioni lo scritto dal titolo *The Impact of Contractual Energy Sustainability on Vulnerable Persons and on Market Regulation*, già pubblicato in L. RUGGERI, L. VICENTE e S. ZUCCARINO (a cura di), *Sustainable legal Infrastructures: Comparative Responses Across Cultures and Systems*, in *The Italian Law Journal, Special Issue*, 2024.

¹ A. LEPORE, *Principio di solidarietà e autonomia negoziale nel sistema giuridico italiano*, in *Ann. Fac. giur. Univ. Camerino*, 2020, p. 4; N. LIPARI, *Introduzione*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, Napoli, 2016, p. 16 ss.

² Sul mercato energetico, tra gli altri, A. CAMEDDA, *Vulnerability and Sustainability in the Electricity Market*, in M. PASSALACQUA (a cura di), *Temi e problemi di diritto dell'economia*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2022, p. 543 ss.; T. FAVARO, *Regolare la «transizione energetica»: Stato, Mercato, Innovazione*, Milano, 2020, p. 24 ss.

³ In proposito, S. ZUCCARINO, *Il principio dello sviluppo sostenibile all'interno del framework europeo. Dal New Green Deal europeo alla tassonomia delle attività sostenibili*, in A.E. CATERINI e L. RUGGERI (a cura di), *Produzione e consumo sostenibili tra politiche legislative e prassi adattive*, Napoli, 2023, p. 58 ss.; N. LIPARI, *Premesse per un diritto civile dell'ambiente*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, p. 218 ss.; A. JORDAN, V. GRAVEEY e C. ADELLE, *EU Environmental policy at 50: retrospect and prospect*, in ID., *Environmental policy in the EU*, London-New York, 2021, p. 357 ss.; G. VETTORI, *L'«interesse» delle generazioni future*, in *Pers. merc.*, 2023, p. 632 ss.; M. VITALE, *Il contributo del diritto privato allo sviluppo sostenibile e gli effetti del «green principle» sul paradigma contrattuale*, in *Contr. impr./Eur.*, 2024, p. 358 ss.

pubblica o privata è tenuta a conformarsi in una prospettiva di sviluppo e di crescita delle generazioni presenti e future⁴. Le rinnovate esigenze economiche, sociali e ambientali delineano la necessità di una rimodulazione dei rapporti contrattuali, affinché possa essere soddisfatta la continuità dinamica della funzione negoziale per la realizzazione degli interessi delle parti⁵. L'atto di autonomia è suscettibile di mutamenti in conseguenza della variabilità del rapporto e in relazione alle vicende che coinvolgono il mercato nel suo complesso. E in tale prospettiva si potrebbe giungere ad individuare anche delle ipotesi di invalidità del rapporto contrattuale non più sulla base di un giudizio determinato in senso statico, quanto piuttosto in relazione dell'adeguatezza della funzione all'effettiva realizzazione degli interessi sottesi al caso concreto⁶.

La rinnovata analisi del rapporto contrattuale, unitamente alla modificazione dei comportamenti⁷ di tutti gli attori del mercato, richiede che ogni scelta sia sostenibile e vada ad inserirsi in un processo di produzione dell'energia e di salvaguardia del benessere delle persone. All'interno dell'accordo negoziale si deve tenere conto delle diverse situazioni giuridiche soggettive come la libertà di impresa, il diritto di accesso all'energia⁸, la tutela degli ecosistemi, la dignità della persona, il diritto di non essere discriminati, ecc. Si pone, dunque, in tale contesto,

⁴ A. JANNARELLI, *Principi ambientali e conformazione dell'autonomia negoziale: considerazioni generali*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, Napoli, 2016, p. 25 ss.

⁵ C.M. D'ARRIGO, *Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine tra eccessiva onerosità e adeguamento del rapporto*, in R. TOMASSINI (a cura di), *Sopravenienze e dinamiche di riequilibrio*, Torino, 2003, p. 491 ss.; M. CLARICH, *La tutela dell'ambiente attraverso il mercato*, in *Dir. pubbl.*, 2007.

⁶ A. JANNARELLI, *Principi ambientali e conformazione dell'autonomia negoziale: considerazioni generali*, cit., p. 32 ss.

⁷ R. CATERINA, *Psicologia della decisione e tutela del consumatore*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2012, p. 4 ; ID., *Architettura delle scelte e tutela del consumatore*, in *consumatoridirittoimercato.it*, 2012, p. 73 ss.

⁸ Pilastro europeo dei diritti sociali, n. 20, in https://commission.europa.eu/system/files/2017-12/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf. Sulla sostenibilità e i diritti umani, P. BENEDEK, K. DE FEYTER e F. MARRELLA, *Economic Globalization and Human Right*, Cambridge, 2027, p. 93 ss.; E. CAPOBIANCO, *Globalizzazione, mercato, contratto*, in *personaemercato.it*, 2017, p. 139 ss.; M. ZARRO, *Tutela dell'ambiente e responsabilità dell'impresa nella recente proposta di direttiva sulla due diligence aziendale*, in *Rass. dir. civ.*, 2024, p. 1219 ss.; A. BECKERS, *The Invisible Networks of Global Production: Re-Imagining the Global Value Chain in Legal Research*, in *Eur. Rev. Contract Law.*, 2020, p. 95 ss.

l'esigenza di creare un regolamento contrattuale in cui la libertà delle imprese non diventi ostativa dei valori della persona, ma possa assumere un ruolo di riequilibrio tra le diverse posizioni delle parti contraenti, così come del funzionamento del settore di mercato in cui il contratto si colloca⁹.

2. Contribuendo alla regolamentazione di casi concreti il contratto diviene uno strumento preordinato a realizzare interessi non solamente individuali, ma anche generali che coniuga, al contempo, la struttura aperta e competitiva del mercato con la giustizia, la solidarietà e il miglioramento del benessere delle persone. La direttiva 2024/1970/UE¹⁰ ha introdotto il dovere di diligenza delle imprese per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità in tutti i settori dell'economia. Tuttavia, il dovere delle imprese di attuare una condotta diligente nella propria operatività non si colloca solamente in un'ottica sanzionatoria per la violazione del principio di sostenibilità, ma piuttosto si pone come esigenza di prevenire gli esiti negativi sull'ambiente e di rendere effettiva la tutela delle persone.

Anche la recente direttiva europea sul miglioramento del mercato interno dell'energia¹¹ cerca di migliorare le condizioni di investimento delle imprese che seguono percorsi di decarbonizzazione¹². Allo stesso tempo

⁹

¹⁰ Direttiva 2024/1760/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e regolamento (UE) 2023/2859, in GUUE, 5 luglio 2024, Serie L.

¹¹ Direttiva 2024/1711/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione, in GUUE, 26 giugno 2024, Serie L. Sul punto v. F. DONATI, *La proposta di riforma del mercato dell'energia elettrica dell'Unione europea*, in *rivistadellaregolazioneideimercati.it*, 2023, p. 5 ss.

¹² V. *Commission staff working document*, 14 marzo 2023, SWD(2023) 58 final. Tra le varie forme di sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili v. ad esempio le *Feed in tariffs* (FITs), *Fixed feed in premiums* (FIP), *Block Exemption* 2014 (GBER), le Linee Guida sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia (EEAG), le *Sliding feed in premiums* o contratti per differenza «unilaterali» (CfD). Sull'argomento, C. REGALI COSTA DO AMARAL, *La feed-in-tariff in UE: la Corte afferma la "non obbligatorietà" dei regimi di sostegno nella promozione delle energie rinnovabili*, in *DPCCE on line*, 2019, p. 3057 ss.; Corte giust., 11 luglio 2019, cause riunite c. 180/18, c. 286/18, c. 287/18, *Agrenergy srl, Fusignano Due srl c. Ministero dello Sviluppo Economico*, in *curia.europa.eu*; M.T. GARCÍA ALVAREZ e R.M. MARIZ PEREZ, *Analysis of the success of feed-in tariff for renewable energy promotion mechanism in the EU: lessons from Germany and Spain*, in *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 65, 2012, p. 52 ss.; L. RUGGERI, *Diritto della transizione e sostenibilità: tra tutela del mercato e protezione della persona*, in ID. e A.E. CATERINI (a cura di), *Produzione e consumo sostenibili tra*

viene attribuito ai consumatori, sempre più considerati come l'elemento cardine del futuro sistema energetico produttivo, un ruolo centrale e attivo, oltre che basato sulla sostenibilità. Ciò dovrebbe indirizzare tutti gli utenti verso scelte contrattuali che possano risultare adeguate alle specifiche esigenze energetiche. Di conseguenza si rende necessario adottare specifiche misure di contrasto della vulnerabilità economica e di protezione delle persone che non sono adeguatamente garantite dalle pratiche operative non sostenibili e dai prezzi troppo elevati dell'energia. Ma la condotta sostenibile delle imprese e il comportamento sostenibile dei consumatori possono essere orientati anche in via mediata, come ad esempio attraverso una specifica imposizione fiscale. Assume particolare interesse, sotto tale aspetto, una recente decisione della Corte di Giustizia¹³ relativa alla richiesta di una società spagnola di avere l'esenzione dalla doppia tassazione sull'acquisto del carbone per la produzione e la vendita di energia ai consumatori. La Corte ha rilevato che la tassazione del carbone utilizzato per la produzione di energia, introdotta da una normativa dell'ordinamento interno, deve sempre essere valutata in relazione alla sostenibilità ambientale e alla tutela delle persone.

L'esigenza di favorire l'obiettivo della decarbonizzazione del sistema energetico, la tutela dei diritti umani, il contenimento dei prezzi e la mitigazione della vulnerabilità dei consumatori, non possono mai consentire la riduzione della tassazione, neppure attraverso l'interpretazione estensiva della normativa interna di ciascuno Stato membro. In caso contrario si andrebbe a privare la stessa imposizione della «finalità specifica» per cui è destinata e cioè la sostenibilità sociale, economica e ambientale. Anche sulla base delle precedenti decisioni, la Corte individua nella c.d. «finalità specifica» non le esigenze economiche che solitamente si pongono come fondamento delle imposizioni fiscali, ma lo scopo di «incoraggiare l'uso di energia che non danneggia le persone e l'ambiente». Considerato tale presupposto, l'imposizione può essere anche «più pesante», se sulla base della valutazione del caso concreto sussiste un nesso diretto tra l'uso della tassazione e la sua «finalità specifica». L'inasprimento della tassazione deve

politiche legislative e prassi adattive, Napoli, 2023, 32 ss.; OECD, *Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*, Paris, 2023, in <https://doi.org/10.1787/81f92357-en>.

¹³ Corte giust., 22 giugno 2023, c. 833/21, *Endesa Generación SAU c. Tribunal Económico Administrativo Central*, in www.curia.eu; J. TRIBOUT, *Fiscalité, Taxation des produits énergétiques et de l'électricité*, in *Europe*, 2023, p. 305 ss.

quindi essere considerato «corretto e deve essere incoraggiato» ogni volta che contribuisce a rendere effettiva l'attuazione della politica ambientale e la tutela della persona. Secondo la Corte ciò consente di indirizzare effettivamente il comportamento delle imprese verso sistemi operativi più sostenibili. In tal modo, anche il comportamento dei consumatori viene orientato verso scelte di consumo di energia proveniente dalle fonti rinnovabili. Per mezzo dell'imposizione fiscale la sostenibilità entra a far parte integrante della condotta diligente delle imprese nell'adempimento delle proprie attività e nelle contrattazioni che ne conseguono. Se il cambiamento delle modalità in cui le imprese producono beni e servizi si pone nell'ottica della sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile ogni attività economica si converte al rispetto dei diritti umani e della biodiversità¹⁴.

3. L'art. 41 cost. vieta che l'iniziativa economica privata si ponga in contrasto con l'utilità sociale o si svolga secondo modalità tali da danneggiare la sicurezza, la libertà, la dignità umana, la salute e l'ambiente¹⁵.

La composizione di interessi da tutelare si diversifica e si integra di aspetti che tendono sia al buon funzionamento del sistema energetico, sia al miglioramento del benessere intergenerazionale¹⁶. Si rende utile analizzare come il contratto diventa veicolo per la realizzazione dello sviluppo sostenibile, della socialità e di sostegno delle persone vulnerabili.

¹⁴ M. LIBERTINI, Sulla proposta di direttiva UE su dovere di diligenza e responsabilità delle imprese, in *Riv. soc.*, 2021, p. 325 ss.; A.M. PACCES, *Sustainable Corporate Governance: The Role of the Law*, in D. BUSCH, G. FERRARINI e S. Grünwald (a cura di), *Sustainable Finance in Europe: Corporate Governance, Financial Stability and Financial Markets*, London, 2021, p. 151 ss.; L. VALLE e M.C. MARULLO, *Contract as an Instrument Achieving Sustainability and Corporate Social Responsibility Goals*, in *International Community Law Review*, 2022, p. 100 ss.

¹⁵ F. BERTELLI, *Le dichiarazioni di sostenibilità nella fornitura di beni di consumo*, Torino, 2022, p. 2 ss.; G. SCARSELLI, *I nuovi artt. 9 e 41 Cost.: centralità dell'uomo e limiti di revisione costituzionale*, in www.giustiziasieme.it; D. BEDFORD, *Human Dignity in Great Britain and Northern Ireland*, in P. BECCHI e K. MATHIS (a cura di), *Handbook of Human Dignity in Europe* Cham, 2018, p. 8 ss.; S.G. CLARK, E.J. ANDREWS e A.E. LAMBERT, *Human Dignity and Ecological Identity: A Case by Norman Michael Kearney. Policy Sciences and the Human Dignity Gap. Natural Resource Management and Policy*, Cham, 2024, p. 58 ss.

¹⁶ *Report of the World Commission on Environment and Development. Our Common Future*, c.d. Rapporto Brundtland, 1997, in www.unep.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen/nachhaltige-entwicklung/brundtland-report.html.

Secondo il principio che «nessuno venga lasciato indietro», introdotto dal *Next Generation EU*¹⁷, è fondamentale contrastare il degrado ambientale, in considerazione che gli effetti dannosi incidono sulle persone e, in misura ancora maggiore, su coloro che si trovano in condizioni di vulnerabilità.

La vulnerabilità è in via generale riconducibile alle condizioni di difficoltà della persona, che tuttavia non si esauriscono in ipotesi predeterminate, ma devono essere individuate di volta in volta dalle parti nella composizione del regolamento contrattuale¹⁸.

Questo pone in una luce diversa il rapporto negoziale in cui la condizione di debolezza della parte contrattuale viene tradizionalmente ricondotta alla scarsa informazione del consumatore, perché si arricchisce di elementi diversi che attengono alla socialità e al personalismo¹⁹. Gli aspetti anche non patrimoniali, quali la solidarietà, la sostenibilità e la vulnerabilità confluiscono all'interno dei rapporti negoziali e, superando la tradizionale logica dello scambio, divengono uno strumento per la salvaguardia di interessi generali. La sostenibilità ambientale non si pone come oggetto del contratto, ma comunque integra la finalità alla cui promozione e tutela si conforma l'autonomia negoziale²⁰. Il ricorso alla contrattazione e all'autonomia privata si colloca in contesti sempre più estesi, tanto che si ravvisa una «contrattualizzazione della società»²¹. Con la contrattazione si tende a regolare l'attività economica, la giustizia, il lavoro,

¹⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione, in *eur-lex.europa.eu*.

¹⁸ A. FUSARO, *Il negozio della persona vulnerabile e il linguaggio delle invalidità*, in *Ars Interpretandi* 2019, p. 39 ss. In proposito, L. RUGGERI e M. GIOBBI, *Vulnerabilità economica tra diritto emergenziale e contrattuale*, in *Actual. jur. iberoam.*, 2020, p. 340 ss. V. inoltre, A. GENTILI, *La vulnerabilità sociale. Un modello teorico per il trattamento legale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2019, p. 41 ss.; E. BATTELLI, *I soggetti vulnerabili: prospettive di tutela della persona*, in *Dir. fam. pers.*, 2020, p. 283 ss.; ID., *Un contributo alla riflessione sulle situazioni di vulnerabilità e di debolezza contrattuale nella prospettiva dei limiti dell'autonomia privata*, in M. BARCELLONA, M. BARCELLONA, E. CESARO, R. DE LUCA TAMAJO, L. FIORILLO, P. LAMBERTUCCI e A. MARESCA (a cura di), *Per i cento anni dalla nascita di Renato Scognamiglio*, Napoli, 2022, p. 97 ss.

¹⁹ L. RUGGERI e M. GIOBBI, *Vulnerabilità economica tra diritto emergenziale e contrattuale*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2020, 12 bis, p. 341 ss.

²⁰ A. JANNARELLI, *Principi ambientali e conformazione dell'autonomia negoziale: considerazioni generali*, cit., p. 20 ss.

²¹ In proposito, L. VALLE, *Il contratto e la realizzazione dei diritti della persona*, Torino, 2020, p. 348 ss.

l'attività della pubblica amministrazione, ecc. Si prospetta una diversa configurazione dei rapporti contrattuali che sorgono dal mercato per l'effettiva soddisfazione degli interessi delle parti²², ma anche della nozione di consumatore che, ad esempio, la normativa sul mercato energetico²³ sembra estendere ad una pluralità di soggetti sempre più ampia, operativa e dinamica, da riferire al contesto in cui opera²⁴ e che va a superare la visione del «consumatore come categoria monolitica»²⁵.

4. Uno degli aspetti sempre più rilevanti del contratto è rappresentato dall' idoneità a realizzare utilità economiche mediante attività che non sono direttamente patrimoniali, ma compatibili con il pieno sviluppo della persona. Se nelle contrattazioni del mercato, si antepongono i valori fondamentali della persona²⁶, dell'uguaglianza e della dimensione sociale, va anche tenuto conto che il contenuto è determinato da una regolamentazione eterogenea che non è più solo riferibile alla legge, ma anche alla c.d. *soft law*. L'ampiezza dei poteri demandati alle autorità di settore consente un'attività regolatoria che consiste nell'esercizio di poteri normativi, che intervengono nelle diverse fasi dell'accordo negoziale. Così, la regolamentazione dell'autorità di settore definisce il processo di formazione e di conclusione del contratto, determina quali sono gli obblighi

²² N. REICH, H.W. MICKLITZ, P. ROTT e K. TONNER, *European Consumer Law*, Cambridge, 2014, p. 32 ss.; V. RIZZO, *La riforma del codice del consumo nel prisma delle fonti*, in *Corti ombre*, 2015, p. 412 ss.

²³ Direttiva 2024/1760/UE, cit.

²⁴ N. REICH, H.W. MICKLITZ, P. ROTT e K. TONNER, *European Consumer Law*, Cambridge, 2014, p. 32 ss.; V. RIZZO, *La riforma del codice del consumo nel prisma delle fonti*, in *Corti ombre*, 2015, p. 412 ss.

²⁵ L. RUGGERI, *Consumatore e prosumerismo energetico nel quadro regolatorio europeo*, in *Actual. jur. iberoam.*, 16 bis, 2022, p. 3292 ss.

²⁶ Sul punto M. ANGELONE, *La modernizzazione delle norme europee sulla protezione dei consumatori: novità e prospettive in materia di clausole vessatorie*, in E. BETTINI e D. TONDINI (a cura di), *Un nuovo rinascimento per l'Europa: il ruolo della ricerca e della formazione. Atti del V Forum internazionale del Gran Sasso*, Teramo, 2023, p. 621 ss.; G. ALPA, *Diritto privato europeo*, Milano, 2016, p. 502 ss.; L. DI NELLA, *La scuola di Friburgo o dell'ordoliberalismo*, in N. IRTI (a cura di), *Diritto ed economia. Problemi e orientamenti teorici*, Padova, 1999, p. 171 ss.; E. CAPOBIANCO, *Globalizzazione, mercato, contratto*, cit., 2017, p. 1117 ss., ove si evidenzia l'idea di mercato come uno spazio normativo nel quale assumono rilevanza principi, regole e valori personalistici e solidaristici, la centralità della persona e il riconoscimento dei diritti dell'uomo. Sulla «globalizzazione sostenibile» e diritti della persona, v. P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in ID. (a cura di), *Il diritto dei contratti tra persona e mercato*, Napoli, 2003, p. 239 ss.

comportamentali o quali clausole devono essere inserite²⁷. Concorrono ad integrare il contenuto del contratto anche le linee guida delle principali associazioni di consumatori per l'energia, dei gestori del servizio energetico, ecc... Tali «regole operative»²⁸ oltre a incidere nella formazione del contenuto del rapporto negoziale, contribuiscono ad influenzare le scelte contrattuali dei contraenti.

L'internazionalizzazione dei rapporti economici spesso presuppone lo svolgimento di attività di produzione in ambiti territoriali in cui la protezione dei diritti umani è minima o inesistente. Questo ha indotto gli organismi internazionali ad elaborare «codici di condotta» che devono necessariamente confluire nel contenuto del contratto proprio per regolamentare l'attività delle imprese al fine di tutelare l'ambiente e le persone²⁹. È infatti sempre più frequente che le società che operano a livello internazionale inseriscono nei contratti delle clausole che regolano la loro attività produttiva e distributiva. Solitamente si tratta di clausole che fanno riferimento ai codici di condotta di cui le stesse imprese si dotano e che vengono redatti in conformità delle regole di *soft law* emanate dalle Organizzazioni internazionali o delle Convenzioni internazionali su specifici settori economici e sociali³⁰. Se tali clausole vengono inserite nel contratto divengono vincolanti per le parti e di conseguenza per l'intera catena di fornitura, di distribuzione delle imprese e per la collettività.

La contrattazione assume in tal senso il ruolo di colmare le carenze normative nella tutela delle persone e dell'ambiente, che attualmente ancora sussistono ad esempio negli Stati in via di sviluppo.

²⁷ M. FRANCESCA, *Bene-energia. Abusi di mercato e nuovi domini*, in *Nuovo dir. civ.*, 2023, p. 26 ss.; A. CIATTI CÀIMI, *Poteri di regolazione delle Authorities, sopravvenienze normative e rapporti di durata*, in AA.VV., *Conformazione del contratto e Autorità indipendenti nel diritto italo-europeo, Atti del 16° Convegno Nazionale SISDiC*, Napoli, 2023, p. 199 ss.; sul ruolo del contratto nel mercato, v. P. D'ADDINO SERRAVALLE, *Tutela del consumatore e servizi essenziali*, in Id. (a cura di), *Mercato ed etica*, Napoli, 2009, p.322 ss.

²⁸ Decreto CACER e TIAD. Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR, Allegato 1, in gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile.

²⁹ In proposito, L. VALLE, *Il contratto e la realizzazione dei diritti della persona*, Torino, 2020, p. 348 ss.

³⁰ D.L. SHELTON, *Advanced introduction tu International Human Rights Law*, Cheltenham-Northampton, 2014, p. 142 ss.; W. KALIN e J. KUNZLI, *The law of Intenational human rights protection*, Oxford, 2019, p. 31 ss.

Il contratto si adatta a regolare rapporti giuridici che superano la territorialità dei singoli ordinamenti³¹. È in tale contesto che lo strumento contrattuale assume una funzione specifica nella tutela dei diritti dell'uomo³². Il contratto non è più solo uno strumento di regolazione degli interessi dei privati, ma diviene anche un mezzo di «integrazione delle fonti del diritto» in tutti gli aspetti economici e sociali. Se la normativa secondaria concorre alla definizione del contenuto del contratto, non sembra anche limitare l'autonomia negoziale delle parti. Si realizza, piuttosto, una crescente compenetrazione della volontà delle parti, della normativa e della regolamentazione di livello secondario negli aspetti contenutistici del regolamento contrattuale³³. Si colloca in tale ambito una rinnovata visione delle fonti che vanno a conformare il rapporto contrattuale in cui deve ritenersi inclusa anche l'autonomia negoziale³⁴. All'interno del mercato globalizzato e conformato da una pluralità di tecniche regolatorie, i rapporti contrattuali si prospettano sempre più come sintesi di autonomia negoziale ed eteronomia³⁵. L'eteronomia delle tecniche normative, ma anche degli orientamenti della giurisprudenza europea³⁶, modulano il comportamento

³¹ L. VALLE, *Il contratto e la realizzazione dei diritti della persona*, cit., p. 348 ss.

³² A. BONFANTI, *Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente*, Milano, 2012, p. 251 ss.

³³ Sulla conformazione del contratto, tra gli altri, C. SOLINAS, *Il contratto «amministrato». La conformazione dell'operazione economica privata agli interessi generali*, Napoli, 2018, p. 59 ss.

³⁴ In argomento, P. PERLINGIERI, *Diritto dei contratti e dei mercati*, cit., p. 878 ss. ove rileva che «radicale è il mutamento delle fonti, la gerarchia delle quali non è più quella indicata dall'art. 1 disp. prel. Da questo quadro rinnovato occorre prendere le mosse per cogliere il rapporto tra contratto e mercato». In proposito v. anche N. LIPARI, *Le fonti del diritto*, Milano, 2008, p. 87 ss.; G. PARODI, *Le fonti del diritto. Linee evolutive*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 2008, p. 87 ss. Parte della dottrina individua una specie di «delega in bianco» dei poteri delle autorità indipendenti fino a ricomprendere qualunque profilo che si dimostra funzionale al raggiungimento delle finalità che l'ordinamento gli attribuisce; in tal senso, G. MORBIDELLI, *Il principio di legalità e i c.d. poteri impliciti*, in *Dir. amm.*, 2007, p. 703 ss.; C. CARRERA, *Autonomia contrattuale e potere regolamentare dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas*, in *Urb. app.*, 2013, p. 1120 ss. Sull'argomento, E. DEL PRATO, *Ragionevolezza e bilanciamento*, in AA.VV., *Diritto comunitario e sistemi nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà degli ordinamenti*, Napoli, 2010, p. 198 ss.; F. CASUCCI, *Il sistema giuridico «proporzionale» nel diritto privato comunitario*, Napoli, 2001, p. 378 ss.; S. POLIDORI, *Principio di proporzionalità e disciplina dell'appalto*, in *Rass. dir. civ.*, 2004, p. 686 ss.

³⁵ F. LONGOBUCCO, *La contrattazione ecologicamente conformata nell'ottica del diritto civile: brevi note*, in *ambientediritto.it*, 2019, 2 ss.

³⁶ Corte giust., 22 giugno 2023, c. 833/21, *Endesa Generación SAU c. Tribunal Económico Administrativo Central*, in *curia.europa.eu*.

delle parti nelle diversificate attività produttive, per rendere la contrattazione funzionale alla soddisfazione di una pluralità di interessi.

L'accordo negoziale che contribuisce alla regolazione delle situazioni concrete diviene uno strumento preordinato a realizzare interessi individuali e generali³⁷. Così la relazione tra contratto e diritti fondamentali della persona deve essere tenuta in considerazione nel settore del mercato energetico, ma si rileva anche nell'ambito delle nuove tecnologie, nell'accesso alle nuove utilità che sorgono dal progresso scientifico e tecnologico, alle specifiche utilità come risorse tematiche, pratiche mediche, ricerca scientifica, ecc. Il contratto si presta ad essere utilizzato in modo più flessibile e per finalità di tipo regolatorio più ampio rispetto agli aspetti economici del mercato³⁸.

Ai fini di un'equa composizione del regolamento contrattuale occorre dunque realizzare un bilanciamento tra gli aspetti economici del mercato e i valori che attengono alla dignità umana, all'uguaglianza, alla coesione sociale³⁹. Deve pertanto essere contrastato ogni trattamento iniquo o discriminatorio tra le parti contraenti, sia a livello individuale, sia in forma aggregata. Le disposizioni della normativa europea e interna sul mercato energetico sono finalizzate ad evitare che condizioni contrattuali sfavorevoli, escludenti o restrittive possano incidere sull'esercizio dei poteri di autonomia privata e conseguentemente possano produrre effetti discriminatori che vanno a impedire o a limitare l'accesso all'energia e ai servizi energetici ad alcune categorie di clienti-consumatori⁴⁰. Anche il

³⁷ L'esigenza di pervenire al raggiungimento di un benessere economico, sociale e ambientale per il soddisfacimento di bisogni intergenerazionali indirizza la transizione ecologica verso un modello economico nuovo, in cui la principale caratterizzazione è indicata dalla solidarietà; in tal senso P. PERLINGIERI, *L'incidenza dell'interesse pubblico*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, p. 937 ss.; K. BOSSELMANN, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*, New York, 2017, p. 75, il quale ritiene che l'essenza del concetto di sostenibilità sia da ravvisarsi nel riconoscimento del valore della vita e della dignità dell'essere umano; A. VESTO, *Sostenibilità ambientale e proprietà energetica*, Napoli, 2022, p. 255 ss.

³⁸ L. VALLE, *Il contratto e la realizzazione dei diritti della persona*, cit., p. 357 ss.; M.R. MARELLA, *Diritti della persona*, in G. AMADIO e F. MACARIO (a cura di), *Diritto civile, norme, questioni, concetti*, Bologna, 2014, I, p. 136 ss.

³⁹ M. PENNASILICO, *Ambiente e iniziativa economica: quale "bilanciamento"?*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, p. 49 ss.

⁴⁰ M. BARBERA, *Introduzione. Il nuovo diritto antidiscriminatorio: innovazione e continuità*, in ID. (a cura di), *Il nuovo diritto antidiscriminatorio, il quadro comunitario e nazionale*, Milano, 2007, p. XIX; D. MAFFEIS, *Il divieto di discriminazione*, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), *I «principi» del diritto comunitario dei contratti. Acquis communautaire e diritto privato europeo*, Torino, 2009, p. 267

divieto di non discriminazione si inserisce gradualmente tra le situazioni giuridiche soggettive e va a costituire uno degli aspetti di cui tenere conto nell'ambito della contrattazione⁴¹. Ciò fa sì che il rapporto contrattuale non sia solamente comprensivo degli elementi patrimoniali, ma anche degli aspetti che possono consentire maggiore duttilità nel perseguimento degli interessi delle parti, della collettività e dell'attuazione del principio di sostenibilità. Tali aspetti contribuiscono a creare un nuovo contesto di mercato e ad elevare il benessere individuale e collettivo. A dover essere contemporaneamente tutelato è l'interesse dei clienti e l'integrità del mercato, come espressione dell'aspetto pubblico e privato della disciplina⁴².

5. Ai fini della partecipazione al mercato energetico, i clienti attivi hanno la possibilità di concludere un'ampia tipologia di contratti⁴³, come la

ss.; M. GRONDONA, *Il diritto contrattuale, ovvero il diritto della fiducia. Premesse per una discussione*, in A. MARCHESI (cura di), «*Sul contratto*». *Raccolta di scritti di presentazione del volume «Contratto» della collana «I tematici» dell'Enciclopedia del diritto*, Messina, 2023, p. 76 ss.

⁴¹ G. CARAPEZZA FIGLIA, *Il divieto di discriminazione quale limite all'autonomia contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 1418 ss.; P. FEMIA, *Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*, Napoli, 1996, p. 456 ss.; D. MAFFEIS, *Offerta al pubblico e divieto di discriminazione*, Milano, 2007, p. 401 ss.; ID., *Il diritto contrattuale antidiscriminatorio nelle indagini dottrinali recenti*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, p. 161 ss.; A. GENTILI, *Il principio di non discriminazione nei rapporti civili*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2009, p. 207 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Gli atti discriminatori e lo straniero nel diritto civile*, in ID. (a cura di), *Principio di uguaglianza e divieto di compiere atti discriminatori*, Napoli, 2002, p. 19 ss.; B. TROISI, *Profili civilistici del divieto di discriminazione*, in AA.VV., *Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista*, Napoli, 2006, p. 295 ss.

⁴² Nella prospettiva europea v. O. CHEREDNYCHENKO, *The Constitutionalization of Contract Law, Something New under the Sun?*, in *Elect. jour. of grundmann*, New York, 2008, p. 3 ss.; J. BASEDOW, Foreword, in V. TRSTENJAK e P. WEINGERL (a cura di), *The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law*, Switzerland, 2016, p. VI; M. ANGELONE, *La modernizzazione delle norme europee sulla protezione dei consumatori: novità e prospettive in materia di clausole vessatorie*, cit., p. 633; P. PERLINGIERI, *Le ragioni del mercato e le ragioni del diritto dalla Comunità economica europea all'Unione europea*, in L. RUGGERI e E. CATERINI (a cura di), *Il diritto dei consumi*, IV, Napoli-Rende, 2009, p. 9 ss. Sul legame tra energia e bisogni essenziali, cfr. A. GAMBARO, *I beni*, in *Tratt. dir. civ.* Cicu e Messineo, Milano, 2012, p. 183 ss.; L. DELL'AGLI, *L'accesso all'energia elettrica come diritto umano fondamentale per la dignità della persona umana*, in *Riv. giur. amb.*, 2007, p. 713 ss.

⁴³ In proposito, A. PAUDEL, K. KHAUDHARI, C. LONG e H.B. GOOI, *Peer to peer trading in a prosumer based microgrid: a game theoretic model*, in *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 66, 2008, p. 6087 ss.; M. MELI, *Autoconsumo di energia rinnovabile e nuove forme di energy sharing*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, p. 655 ss.; T. FAVARO, *Può la tecnologia regolare? Blockchain e «scambio tra pari» di energia rinnovabile*, in *rivistadellaregolazioneideimercati.it*, 2019, p. 309 ss.; V. PALMISANO,

locazione di impianti di compravendita di energia, i *power purchase agreements*⁴⁴, ecc. La condivisione dell'energia può essere ottenuta mediante schemi contrattuali voluti dai contraenti, che possono consistere nella collaborazione all'attività di produzione, nell'uso di servizi energetici, ecc. Tali contrattazioni hanno un contenuto che varia in base agli interessi che le parti intendono realizzare. L'interesse collettivo diviene preferenziale rispetto a quello individuale e gli accordi contrattuali divengono mezzi per l'attuazione delle istanze sociali e della salvaguardia di interessi generali. Accordi che sempre più spesso sorgono dalla collaborazione pubblica e privata⁴⁵. La tutela dell'ambiente viene sempre più spesso perseguita mediante il contratto, come ad esempio nel caso degli *Emission Reduction Purchase Agreements*, intesi come meccanismi di assistenza degli Stati nel conseguimento della sostenibilità. La contrattazione si pone in sostanza come strumento dell'azione amministrativa nell'attuazione dell'interazione tra enti pubblici e privati⁴⁶. Si delinea una contrattazione il cui contenuto è espressione dell'autonomia delle parti e la qualificazione giuridica appare connessa alla funzione per cui è finalizzata⁴⁷. Di fatto si assiste ad una

Il Clean Energy Package e gli abilitanti normativi al modello peer to peer e allo smart contract. Un nuovo modello di energia decentrata e partecipata, in E. BRUTI LIBERATI, M. DE FOCATIIS e A. TRAVI (a cura di), *Il teleriscaldamento, la blockchain e i contratti intelligenti*, Padova, 2019, p. 88 ss.

⁴⁴ Direttiva 2024/1711/UE, cit.

⁴⁵ In proposito, M. MALTONI, *La fondazione di partecipazione: natura giuridica e legittimità*, in AA.VV., *Fondazioni di partecipazione*, I, *Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, 2007, p. 25 ss.; M.P. CHITI, *La presenza degli enti pubblici nelle fondazioni di partecipazione tra diritto nazionale e diritto comunitario*, in *Fondazione di partecipazione*, I, cit., p. 32 ss.

⁴⁶ Cfr. L. RUGGERI, *Ambiente e tecnologie: nuove sfide per la tutela della persona*, in *ambienteditto.it*, 2023, p. 6, ove rileva che la dicotomia pubblico-privato è destinata ad una rilevante convergenza valoriale: l'assenza di autorità centrali in grado di governare le transazioni in atto ha condotto a nuove vie di implementazione delle politiche legislative che possono trovare nell'Agenda 2030 il prototipo di maggior successo; G. FIDONE, *Il Green Public Procurement nel diritto comunitario con particolare riferimento alle nuove direttive appalti e concessioni*, in G.F. CARTEI e M. RICCHI (a cura di), *Finanza di progetto e partenariato pubblico-privato. Temi europei, istituti nazionali e operatività*, Napoli, 2015, p. 223 ss.; C. VIVANI, *Appalti sostenibili, green public procurement e socially responsible public procurement*, in *Urb. app.*, 2016, p. 993 ss.

⁴⁷ E. CAPOBIANCO, *Globalizzazione, mercato, contratto*, cit., p. 1121 ss., ove rileva che «da dimensione globale che hanno assunto gli scambi e le questioni di diritto applicabile, sempre meno legate al concetto di territorio hanno inciso in modo determinante sulle modalità di contrattazione. Alle forme tradizionali si sostituiscono procedure «personalizzate», «automatiche» ed «oggettive» che attribuiscono validità ad attività di scambio di beni e servizi

ridefinizione delle modalità di manifestazione dell'autonomia privata nell'ambito di una regolamentazione conformata da una pluralità di fonti.

La diversa dimensione dell'autonomia privata consente la partecipazione di tutti i contraenti alla elaborazione di un accordo che sia effettivamente rispondente ai loro interessi.

Ciò che occorre è la predisposizione di accordi contrattuali che, tramite un'articolata connessione di provvedimenti regolatori⁴⁸, tengano conto degli aspetti soggettivi, ambientali e delle tipicità sociali e che, in relazione alle trasformazioni del mercato, gli effetti che coinvolgono gli interessi delle parti, anche quelli delle generazioni future, possano essere gradualmente ridefiniti⁴⁹. L'eteronomia normativa delle contrattazioni non giunge a compromettere l'autonomia negoziale, ma più semplicemente costituisce il mezzo per la formazione del regolamento negoziale e lo rende veicolo dei valori dell'ordinamento, nel rispetto della sicurezza, della libertà, della dignità umana e dell'ambiente, a cui peraltro fa riferimento l'art. 41, comma 2, cost.⁵⁰.

realizzate attraverso le piattaforme di commercio elettronico, c.d. *market-places*». In proposito, v. anche G. DE NOVA, *Il contratto alieno*, Torino, 2010, p. 2 ss.

⁴⁸ P.G. BIANDRINO, *Tipi contrattuali e vincoli regolatori nel settore dell'energia*, in *rinistaregolazionemercati.it*, 2015, p. 145 ss.

⁴⁹ Sulla solidarietà e contratto, R. SENIGALLIA, *Per un'ermeneutica del concetto di causa: solidarietà «orizzontale» e contratto*, in *Juscivile*, 2016, p. 507 ss.; N. LIPARI, «Spirito di liberalità» e «spirito di solidarietà», in *Riv. trim.*, 1997, p. 9 ss.

⁵⁰ In proposito, S. ZUCCARINO, *Il contratto «conformato» quale statuto normativo del mercato energetico*, cit., p. 186 ss. Sull'autonomia negoziale, F. CRISCUOLO, *Autonomia negoziale ed autonomia contrattuale*, in *Tratt. dir. civ. CNN* diretto da P. Perlingieri, cit., p. 43; T. SICA, *Autorità indipendenti e autonomia privata: le soluzioni del Consiglio di Stato*, in *Giur. it.*, 2019, p. 2501 ss.; M. IMBRENDA, *Asimmetria di posizioni contrattuali, contratto predisposto e ruolo delle Authorities*, in C.M. BIANCA, P. SIRENA e A. ZOPPINI (a cura di), *I poteri privati e il diritto della regolazione. A quarant'anni da «Le Autorità private»*, Roma, 2018, p. 485 ss.; A. NERVI, *Il contratto come strumento di conformazione dell'assetto di mercato*, in P. Sirena e A. Zoppini (a cura di), *I poteri privati e il diritto della regolazione*, cit., p. 509 ss.; E. CAPOBIANCO, *Lezioni sul contratto*, Torino, 2014, p. 16 ss.; M.R. MAUGERI, *Autorità indipendenti e contratto*, in E. DEL PRATO (a cura di), *Scritti in onore di Antonino Catandella*, II, Napoli, 2013, p. 1314 ss.; R. PEREZ, *Autorità indipendenti e tutela dei diritti*, in *Riv. dir. trim. pubbl.*, 1996, p. 118 ss.; G. BELLANTUONO, *Diritto europeo dei contratti e regolazione delle public utilities*, in F. CAFAGGI (cura di), *Quale armonizzazione per il diritto europeo dei contratti?*, Padova, 2003, p. 60 ss.; M. GRONDONA, *Auto-integrazione ed etero-integrazione: che cosa resta della distinzione?*, in F. Volpe (a cura di), *Correzione e integrazione del contratto*, Bologna, 2016, p. 258 ss.; G. NAPOLITANO e A. ZOPPINI, *La regolazione indipendente dei servizi pubblici e la garanzia dei privati*, in G. GITTI (a cura di), *L'autonomia privata e le autorità indipendenti*, cit., p. 126 ss.; F. LONGO, *Ragioni e modalità dell'istituzione delle Autorità indipendenti*, in S. CASSESE e C.

La contrattazione energetica, composta da un'articolata rete di fonti, che incidono in via conformativa e correttiva sul contenuto contrattuale, assume un aspetto dinamico che incide sull'interesse delle parti e si allontana dai modelli negoziali c.d. tipici e da una regolamentazione «statica», ponendosi come rinnovata sintesi di autoregolamentazione ed eteroregolamentazione⁵¹ e che trova riferimento nei criteri di ragionevolezza, di proporzionalità e di sussidiarietà, e anche nella sostenibilità⁵². Negli accordi negoziali caratterizzati dall'eteronomia delle tecniche normative orientate a regolare il mercato e a delineare i comportamenti delle parti, l'autonomia negoziale assume un ruolo finalizzato a soddisfare una pluralità di interessi⁵³ e va anche a superare il

FRANCHINI (a cura di), *I garanti delle regole*, Bologna, 1996, p. 14 ss.; A. MUSTO, *Il contratto "asimmetrico" di fornitura di energia elettrica. La potestà regolamentare dell'AEEG: un potere "compensativo" della "parità" contrattuale violata?*, in *Contr. impr.*, 2010, p.1421 ss.

⁵¹ M. ANGELONE, *Autorità indipendenti e eteroregolamentazione del contratto*, Napoli, 2012, 117 ss.; P. PERLINGIERI, *Economia e diritto*, in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, p. 271 ss. Sulle interconnessioni tra la disciplina del rapporto e le dinamiche concorrenziali v. S. POLIDORI, *Regole dei rapporti e regole del mercato: fra disomogeneità del quadro normativo e responsabilità dell'interprete*, in P. D'ADDINO SERRAVALLE (a cura di), *Mercato ed etica*, Napoli, 2009, p. 354 ss.

⁵² G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, p. 4 ss.; ID., *Sul criterio di ragionevolezza*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *L'incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti*, Napoli, 2016, p. 30 ss.; G. VILLANACCI, *La ragionevolezza nella proporzionalità del diritto*, Torino, 2020, p. 67 ss. In proposito, P. PERLINGIERI, *Produzione, beni e benessere*, in AA.VV., *Benessere e regole dei rapporti civili*, cit., p. 518 ss.; ID., *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 334 ss. V. Corte cost., 20 luglio 2012, n. 200, in *Giur. it.*, 2013, p. 673 ss., ove rileva che «la qualità della regolazione condiziona l'agire degli operatori sul mercato», ne consegue che una «regolazione» delle attività economiche ingiustificatamente intrusiva, quindi non necessaria e sproporzionata rispetto alla tutela di beni costituzionalmente protetti, genera inutili ostacoli alle dinamiche economiche a detrimento degli interessi degli operatori economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale. Sul punto v. M. IMBRENDA, *Integrazione e conformazione del contratto: il ruolo delle autorità indipendenti*, in E. CATERINI, L. DI NELLA, A. FLAMINI, L. MEZZASOMA e S. POLIDORI (a cura di), *Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo*, cit., p. 918 ss.

⁵³ Sull'autonomia negoziale, F. CRISCUOLO, *Autonomia negoziale ed autonomia contrattuale*, in *Tratt. dir. civ.* CNN diretto da P. Perlingieri, cit, p. 43; T. SICA, *Autorità indipendenti e autonomia privata: le soluzioni del Consiglio di Stato*, in *Giur. it.*, 2019, p. 2501 ss.; M. IMBRENDA, *Asimmetria di posizioni contrattuali, contratto predisposto e ruolo delle Authorities*, in P. SIRENA e A. ZOPPINI (a cura di), *I poteri privati e il diritto della regolazione. A quarant'anni da «Le Autorità private» di C.M. Bianca*, Roma, 2018, p. 485 ss.; A. NERVI, *Il contratto come strumento di conformazione dell'assetto di mercato*, in, p. 509 ss.; E. CAPOBIANCO, *Lezioni sul contratto*, Torino, 2014, p. 16 ss.; M.R.

principio della relatività degli effetti del contratto, che non è più configurabile come esclusivo strumento di regolazione degli interessi individuali delle parti.

Del resto sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, comma 4 cost. tutti possono assumere iniziative negoziali per regolare interessi generali⁵⁴. Gli accordi negoziali si collocano nell'ambito del rapporto sussistente tra gli atti di autonomia privata e il mercato e divengono strumento di disciplina tra le parti e il mercato e, quindi, caratterizzano trasversalmente tutta la contrattazione della società attuale, sempre più permeata dalla sostenibilità e dalla tutela dei diritti umani⁵⁵.

MAUGERI, *Autorità indipendenti e contratto*, cit., p. 1314 ss.; R. PEREZ, *Autorità indipendenti e tutela dei diritti*, cit., p. 118 ss.; G. BELLANTUONO, *Diritto europeo dei contratti e regolazione delle public utilities*, in *Quale armonizzazione per il diritto europeo dei contratti?*, cit., p. 258 ss.; G. NAPOLITANO e A. ZOPPINI, *La regolazione indipendente dei servizi pubblici e la garanzia dei privati*, cit., p. 126 ss.; F. LONGO, *Ragioni e modalità dell'istituzione delle Autorità indipendenti*, in S. CASSESE e C. FRANCHINI (a cura di), *I garanti delle regole*, Bologna, 1996, p. 14 ss.

⁵⁴ V. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, I, *Metodi e tecniche*, Napoli, 2020, p. 135 ss. ID., «Controllo» e «conformazione» degli atti di autonomia negoziale, cit., p. 215 ss.; ID., *L'incidenza dell'interesse pubblico sulla negoziazione privata*, cit., 1986, p. 933 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, *I rapporti di utenza dei servizi pubblici tra autonomia negoziale e sussidiarietà orizzontale*, cit., p. 462; P. PERLINGIERI e P. FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, 2a ed., Napoli, 2004, p. 70. V., altresì, A. FEDERICO, *Autonomia negoziale e discrezionalità amministrativa. Gli «accordi» tra privati e pubbliche amministrazioni*, cit., p. 39; P. FEMIA, *Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*, cit., p. 134 ss. Sul coordinamento tra interessi pubblici e privati, G. OPPO, *Diritto privato e interessi pubblici*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, p. 25.

⁵⁵ Sul punto, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, IV, cit., p. 196 ss. V. inoltre, C. SOLINAS, *Autonomia privata ed eteronomia nel servizio di fornitura di energia elettrica. Forme e strumenti della regolazione del mercato*, in *Contr. impr.*, 2010, p. 1369 ss.; A. FEDERICO, *Integrazione del contratto e poteri regolatori delle Autorità Amministrative Indipendenti. Il ruolo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella costruzione del regolamento contrattuale*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 824 ss.; E. CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*, Napoli, 2018, p. 99 ss.; C. PRUSSIANI, *La conformazione contrattuale nei settori regolati dalle autorità amministrative indipendenti. Un'ipotesi di studio*, Milano, 2022, p. 57 ss.